

ATTO N. DD 1616

DEL 12/05/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 115

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06
Installazione: Allevamento di suini da ingrasso
Sede operativa: Carmagnola, strada Streppe
Gestore: Bordese Mario, impresa individuale
Sede legale: Racconigi (CN), via Nucleo Migliabrana Vecchia
C.F.: *omissis*
Attività AIA: 6.6 b) Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)
Cod. azienda: 002505

IL DIRETTORE

premesso che:

- in data 8/7/2019, l'impresa individuale Bordese Mario (nel seguito gestore) ha presentato la domanda di avvio della fase di valutazione per il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/98 e degli art. 23 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, per il progetto di realizzazione di un nuovo allevamento suinicolo rientrante nella categoria progettuale n. 17 b) dell'allegato A2 della l.r. 40/98 e lett. ac) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, ossia impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
- per l'esercizio dell'allevamento suinicolo in oggetto, nella stessa data, ns. prot. 60167/2019, il gestore ha presentato la domanda ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in quanto l'attività svolta in tale installazione rientra nella categoria 6.6. b) "Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
- in data 23/8/2019, ns. prot. 71658/2019, è stato comunicato l'avvio dell'istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per la fase di VIA e per il rilascio dell'AIA;
- in data 29/4/2020, con determina dirigenziale n. 93-1452/2020, questa dirigenza ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione dell'allevamento, subordinato a specifiche condizioni ambientali ai sensi dell'art. 5 lett. o-quater del d.lgs. 152/2006;
- il giudizio di compatibilità ambientale dà atto anche della sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'AIA;
- il dettaglio della procedura seguita, comune per VIA e AIA, è riportato nel decreto n. 93-1452/2020 sopra

citato;

rilevato che:

- il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo allevamento di suini di circa 4250 posti per capi di peso fino a 160 kg e che supera pertanto la soglia di 2000 posti oltre la quale l'attività è assoggetta ad AIA;
- l'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini sono state emanate con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, in vigore dal 21/02/2017; tali conclusioni fanno riferimento al documento Bref (BAT Reference Document) for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione Europea;
- i c. 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che per la definizione dei valori limiti di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti dell'AIA si faccia riferimento alla applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT; nel caso specifico degli allevamenti, le Conclusioni sulle BAT definiscono i BAT-Ael per le emissioni di ammoniaca in atmosfera associati alle tecniche di stabulazione degli animali e prevedono inoltre dei livelli di prestazione sulla riduzione dell'azoto e del fosforo escreto associati alle tecniche di gestione dell'alimentazione;
- nell'istruttoria svolta si è pertanto tenuto conto delle citate conclusioni sulle BAT, individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione, le BAT adottate dal gestore al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento e i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti;
- per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda ai verbali delle riunioni della conferenza di servizi del 23/10/2019 e 20/2/2020, trasmessi ai soggetti convocati rispettivamente in data 18/6/2019 , ns. prot. 53188 e 24/10/2019, ns. prot. 90294;

preso atto:

- delle condizioni ambientali a cui è subordinato il giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con d.d. n. 93-1452/2020, richiamate nelle successive valutazioni;

valutato che:

- l'installazione comprende due stalle da ingrasso, ciascuna con 2116 posti per suini fino a 160 kg calcolati sulla base della superficie minima di stabulazione stabilita dal d.lgs. n. 122/2011 di attuazione della direttiva 2008/120/CE sulle norme minime per la protezione dei suini; fanno parte dell'installazione anche

2 vasche per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, ciascuna di volume pari a circa 3550 m³ e altre strutture e impianti connessi;

- le tecniche adottate per l'allevamento sono conformi alle Conclusioni sulle BAT, come dettagliato ai punti successivi;
- le emissioni in atmosfera di ammoniaca e i valori di azoto e fosforo escreto risultano all'interno dell'intervallo dei BAT-AELs e dei livelli di prestazione associati alle BAT; i valori di azoto e fosforo escreto e di ammoniaca emessa in atmosfera devono essere monitorati annualmente, mediante l'adozione delle BAT per il monitoraggio, per verificare il rispetto dei BAT-AELs;
- le tecniche adottate per l'allevamento e la gestione degli effluenti zootecnici, permettono una riduzione complessiva delle emissioni di ammoniaca del 60% rispetto allo scenario di riferimento che non preveda misure di riduzione;
- gli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento sono utilizzati a fini agronomici con le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R/2007; è stata verificata l'idoneità dei terreni per l'utilizzo agronomico nell'attuale disponibilità del gestore, acquisendo anche l'esito favorevole della competente direzione della Provincia di Cuneo per i terreni situati in tale Provincia; la superficie agronomica dei terreni che risulta da fascicolo aziendale è sufficiente a garantire il rispetto del carico azotato zootecnico massimo previsto dal regolamento 10/R, anche se risulta necessaria una verifica più precisa che tenga conto anche delle fasce di rispetto e di eventuali ulteriori vincoli che possono ridurre la superficie utile, che il gestore deve quindi effettuare prima dell'avvio dell'attività, provvedendo in caso di necessità a reperire nuovi terreni da inserire in fascicolo con le modalità stabilite dallo stesso regolamento; come previsto dall'art. 29 del piano territoriale di coordinamento provinciale della Città metropolitana (PTC2), la maggior parte dei terreni destinati allo spandimento sono situati entro 15 km dal centro aziendale; sono stati ritenuti idonei anche alcune terreni, pari al 3% della superficie totale, che si trovano a una distanza poco superiore, a circa 18 km, in quanto si è verificato essere appezzamenti facilmente accessibili ed accorpati, direttamente condotti dal gestore; il vincolo della distanza deve essere rispettato nel caso siano reperiti nuovi appezzamenti; le variazioni della gestione degli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzo agronomico devono essere effettuate con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 10/R/2007;
- gli effluenti zootecnici sono stoccati in due vasche esterne, il cui volume, tenuto conto anche degli adeguati franchi di sicurezza, è sufficiente per 180 giorni di stoccaggio come richiesto dal regolamento 10/R/2007;
- con riferimento alle emissioni odorigene, è stato chiesto al gestore uno specifico approfondimento al fine di poter escludere possibili problematiche di molestie alla popolazione; risultano adottate BAT per la riduzione di tali emissioni, quali le tecniche nutrizionali che riducono l'azoto escreto, l'allontanamento frequente dei liquami dalle stalle, la copertura delle vasche di stoccaggio, la realizzazione di una barriera arborea lungo il perimetro del sito, il rapido interrimento dei liquami; l'allevamento è ubicato in area agricola distante da centri abitati e siti più sensibili (come scuole, giardini pubblici, locali d'aggregazione); i venti, mediamente di debole intensità, spirano prevalentemente da Nord-Est verso Sud-Ovest, in verso opposto al centro abitato di Carmagnola; queste motivazioni portano ad escludere un impatto odorigeno su recettori sensibili; in accordo con le conclusioni sulle BAT (BAT12), il gestore ha previsto uno specifico monitoraggio per raccogliere e registrare eventuali segnalazioni di molestie odorigene da parte della popolazione, per individuarne le cause e adottare specifiche misure di mitigazione; qualora si comprovino emissioni di odori molesti, potranno inoltre essere attivate le procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla Regione Piemonte con la d.g.r. n. 13-4554/2017, nell'ambito delle quali il gestore è tenuto a collaborare con gli Enti ;
- l'acqua per le esigenze degli animali e la pulizia delle stalle è approvvigionata da pozzo, per il quale il gestore ha ottenuto l'autorizzazione alla ricerca, mentre l'utilizzo delle acque è subordinato al successivo

rilascio della concessione di derivazione da parte della competente direzione; il consumo deve essere contabilizzato con un contatore sul punto di prelievo;

- per gli usi civili dei servizi igienici, non risulta fattibile allacciare l'installazione all'acquedotto pubblico perché troppo distante, e pertanto l'acqua è approvvigionata periodicamente con autobotte e stoccata in una cisterna ricaricabile;
- non sono presenti scarichi di reflui industriali; è invece presente uno scarico di reflui domestici provenienti dai servizi igienici dedicati al personale; lo scarico è disciplinato dalla legge regionale n.13/90, che richiama le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, che risultano rispettate;
- in ottemperanza alle norme di biosicurezza, è prevista una piazzola per la disinfezione degli automezzi in ingresso; le acque reflue originate durante la disinfezione sono raccolte in una vasca e gestite come rifiuti;
- ai sensi del regolamento regionale n. 1/R/2006, il gestore ha predisposto il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche che prevede un disciplinare per il mantenimento della pulizia nelle aree scoperte, al fine di evitare la possibilità di contaminazione di tali acque, che quindi non necessitano di essere raccolte e trattate, ad eccezione di quelle scolanti dalla piazzola di disinfezione mezzi, che, essendo potenzialmente contaminate, sono invece raccolte e smaltite come rifiuti;
- non sussiste la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose, in quanto sono adottate adeguate modalità di stoccaggio e utilizzo, e non risulta pertanto necessaria la presentazione della relazione di riferimento prevista al c. 9-quinquies lett. a) dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06; anche per i rifiuti sono adottate adeguate modalità di stoccaggio nel rispetto dei requisiti previsti per il deposito temporaneo dall'art. 183, lett. bb) del d.lgs. 152/06;
- il gestore ha presentato lo studio previsionale di impatto acustico ambientale prevista dalla legge 447 del 26/10/1995 da cui risultano rispettati i limiti di immissione sonora della classe acustica della zona in cui ricade l'installazione; è però opportuno che sia effettuata una campagna di misurazione del rumore presso i recettori in fase di esercizio dell'allevamento, in modo da verificare la correttezza delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, il gestore possa tempestivamente risolverle;
- per le motivazioni descritte, risultano pertanto adottate in installazione misure intese a evitare o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

acquisita:

- acquisita la comunicazione antimafia rilasciata in data 6/8/2019 dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 88, c.1, del d.lgs. n.159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

appurato che:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie determinate con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

ritenuto che:

- sussistano i requisiti per rilasciare all'impresa Bordese Mario l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di 6.6 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

atteso che:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto metropolitano;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 recante disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla l.r. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e in particolare l'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto metropolitano;

DETERMINA

1. di autorizzare l'impresa Bordese Mario all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Carmagnola, in strada Streppe, per lo svolgimento dell'attività di allevamento rientrante nella categoria 6.6 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, alle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto per l'esercizio di tutte le attività descritte nel quadro tecnico allegato:
 - a. l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - b. l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici ai sensi del capo II della parte III del d.lgs. 152/06;
 - c. l'approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previsto dal regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006;
3. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;



Città metropolitana di Torino

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, o comunque dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

evidenzia che:

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

informa:

- che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comune di Carmagnola, all'ARPA Piemonte e all'ASL TO5.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile

MP

Torino, 12/05/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO A

Indice generale

1. Descrizione dell'installazione.....	3
2. Applicazione delle BAT.....	6
3. Condizioni generali.....	14
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	16
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	17
6. Emissioni in atmosfera.....	17
7. Scarichi idrici e gestione acque meteoriche.....	22
8. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	23
9. Emissioni sonore.....	25
10. Gestione dei rifiuti.....	26
11. Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo.....	26
12. Report ambientale.....	29
13. Inizio attività.....	31
14. Comunicazioni agli Enti.....	32

Indice delle tabelle

Tabella 1: Impianti e strutture presenti in installazione.....	4
Tabella 2: Documentazione di riferimento.....	4
Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame.....	5
Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT.....	7
Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione dell'installazione.....	13
Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera.....	17
Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo.....	18
Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni.....	19
Tabella 9: Scarichi idrici presenti in installazione.....	22
Tabella 10: Limiti allo scarico.....	22
Tabella 11: Gestione delle acque meteoriche.....	22
Tabella 12: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee.....	23
Tabella 13: Schema di registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici.....	24
Tabella 14: Quadro delle emissioni sonore.....	25
Tabella 15: Piano di monitoraggio ambientale.....	27
Tabella 16: Metodi di monitoraggio.....	28
Tabella 17: Contenuto del report ambientale.....	30
Tabella 18: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento.....	30
Tabella 19: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione.....	31
Tabella 20: Riepilogo scadenze.....	32
Tabella 21: Comunicazioni relative a modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni.....	33

1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi		
Sede dell'installazione		Carmagnola, strada Streppe
Coordinate gps del centro aziendale (WGS84)	Latitudine	44°48'47.2"N
	Longitudine	7°40'45.6"E
Codice azienda:		002505
Attività produttiva		
Attività principale		Allevamento di suini da ingrasso
Categoria di attività dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06		6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)
Codice NACE (National classification of economic activities)		01.46 - Allevamento di suini (ATECO 2007)
Codice EPRTTR (Regolamento CE n.166/2006)		7.a.ii -Suini con almeno 2000 posti
Codice NOSE-P (**) (Nomenclature of sources of emission)		110.04 - Fermentazione enterica 110.05 - Gestione dei liquami
Capacità massima dell'installazione riferita alla soglia della categoria		
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione
Numero di posti per suini di peso maggiore di 30 kg	2000 posti	4256 posti (*)

(*) La capacità è riferita ai posti per animali di peso superiore a 110 kg. È ammesso l'accasamento di un numero maggiore di animali ad inizio ciclo, fino a un massimo di 4500 suinetti, per compensare la mortalità.

(**) Nella dichiarazione PRTR è necessario riportare il codice corrispondente alla operazione che contribuisce maggiormente alle emissioni dichiarate.

Impianti e attività autorizzate

L'allevamento si compone di 2 porcilaie per suini all'ingrasso. Il ciclo di allevamento inizia con l'accasamento dei suinetti del peso di circa 30 kg e ha una durata compresa tra 180 e 210 giorni, fino a quando gli animali raggiungono il peso di circa 160 kg. Al termine del ciclo, dopo l'uscita degli animali, segue un periodo di vuoto sanitario e biologico di circa 15 giorni per la pulizia e disinfezione dei ricoveri, prima dell'avvio del ciclo successivo.

Dall'allevamento si originano liquami zootecnici che sono utilizzati a fini agronomici per la concimazione dei campi condotti dallo stesso gestore o in asservimento da altre aziende agricole. Non rientra in autorizzazione l'attività di coltivazione dei terreni svolta dal gestore.

Tabella 1: Impianti e strutture presenti in installazione

Strutture di stabulazione			
Ricovero	n° posti per capi fino a 160 kg		Sistema di stabulazione
	In produzione	Infermeria	
Porcilaia A	2128	112	La stabulazione è in box con pavimento totalmente fessurato e rimozione dei liquami con sistema vacuum. La ventilazione è naturale con un cupolino al colmo delle falde per favorire la fuoriuscita del flusso di aria calda e l'ingresso di aria fresca dalle finestre laterali.
Porcilaia B	2128	112	
Altri impianti e strutture connesse			
	Caratteristiche		
Vasche liquami	2 vasche circolari fuori terra a pareti verticali con annessa prevasca di carico liquami Volume di stoccaggio utile di ciascuna vasca (*): 3811 m ³ Volume di stoccaggio utile complessivo (*): 7622 m ³		
Impianti e strutture connesse	Silos verticali per lo stoccato del mangime per gli animali 1 locale ufficio con bagno 1 cella per lo stoccaggio delle carcasse animali Piazzola di disinfezione automezzi in ingresso		

(*) Il volume utile è al netto di un franco di sicurezza di 10 cm e di un ulteriore franco di 12 cm per la copertura galleggiante.

Tabella 2: Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> - Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini. - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (anno 2017)

Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Consumi di materie prime	Stabulazione animali	Mangimi	Gestione dell'alimentazione Monitoraggio dei consumi di mangime e di gasolio
	Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici		
	Pulizia, disinfezione ricoveri	Disinfettanti	
Consumi idrici	Stabulazione animali (abbeveraggio e pulizia stalle)	Acqua prelevata da pozzo	Monitoraggio dei consumi
	Servizi igienici	Approvvigionamento con autocisterna	
Consumi energetici	Stabulazione animali (illuminazione, impianti alimentazione, ventilazione)	Energia elettrica prelevata dalla rete esterna	Monitoraggio dell'energia elettrica
Emissioni in atmosfera	Stabulazione animali	Emissioni diffuse di ammoniaca e altri inquinanti	Riduzione delle emissioni diffuse di ammoniaca, polveri, odori Monitoraggio emissioni
	Stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici		
Emissioni nelle acque	Scarichi servizi igienici Acque meteoriche di dilavamento	Reflui domestici Acque meteoriche non contaminate	Corretta gestione dei reflui domestici Piano di prevenzione e gestione acque meteoriche
Produzione di rifiuti	Tutte le fasi	Imballaggi con residui di sostanze pericolose Rifiuti prodotti dal trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	Modalità di stoccaggio
Sottoprodotti animali	Stabulazione	Carcasse animali	Modalità di stoccaggio

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Emissioni di rumore	Stabulazione animali	Grugniti animali Rumore di impianti (ventole, coclee distribuzione mangimi) e passaggio automezzi	Rispetto dei limiti della classificazione acustica Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore
Rischio incidenti rilevanti	Stoccaggio di sostanze pericolose	Nessuna	L'installazione non rientra in nessuna delle categorie di rischio industriale previste dalla normativa Seveso III e dalla variante Seveso del PRG adottato dalla Città metropolitana
Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Gestione degli effluenti zootecnici	Liquami zootecnici	Prevenzione e riduzione delle emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni derivanti dall'utilizzo agronomico dei liquami Modalità di stoccaggio e distribuzione dei liquami e rispetto dei requisiti della normativa di settore
	Stoccaggio e utilizzo di sostanze pericolose	Fitofarmaci	Modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose

2. APPLICAZIONE DELLE BAT

Sono riportate nel seguito le modalità di applicazione delle conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi. Le tecniche non riportate in tabella si intendono non applicabili o non pertinenti al caso in esame. Le tecniche di monitoraggio sono riportate nel successivo capitolo dedicato al piano di monitoraggio ambientale. Sono riportate in corsivo alcune note di precisazione e chiarimento rispetto quanto descritto dal gestore.

Le variazioni della modalità di applicazione delle BAT rientrano tra le modifiche disciplinate nella sezione 4 del presente allegato.

Il gestore è tenuto ad adeguare le modalità di applicazione delle tecniche adottate in conformità a quanto prescritto nelle successive sezioni della presente autorizzazione qualora richiesto.

Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT

N	BAT	Modalità di applicazione
1	Sistemi di gestione ambientale	<p>La gestione ambientale fa capo direttamente al titolare dell'impresa, che detiene la responsabilità ed il coordinamento delle attività e procedure previste nel sistema di gestione ambientale. Il titolare si impegna a garantire il rispetto delle norme sul benessere animale, ambientali e di sicurezza. Il titolare affianca alla crescita dell'allevamento l'adozione delle migliori tecniche disponibili e programma la formazione continua propria e del personale in accordo con le associazioni di categoria.</p> <p>Il gestore ha predisposto un elenco di procedure per il monitoraggio dei principali parametri relativi all'esercizio dell'attività (consumi, attività di manutenzione, emissioni), indicando per ciascuna procedura la frequenza di monitoraggio e gli interventi correttivi da adottare in caso si riscontrino anomalie.</p>
Buona gestione		
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	L'area oggetto dell'intervento risulta quella più adatta rispetto alle altre prese in esame, in quanto vocata all'agricoltura, non gravata da vincoli escludenti, agevolmente raggiungibile ed ad una distanza cautelativa da nuclei abitati.
2b	Istruire e formare il personale	La formazione del personale è prevista nel sistema di gestione ambientale.
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	Le vasche sono fuori terra, per permetterne una più semplice ispezione visiva, e dotate di doppia valvola sui punti di prelievo del liquame; è svolto un controllo periodico delle strutture per identificare immediatamente eventuali perdite; in caso di necessità, è possibile svuotare le vasche spostando il liquame nelle altre vasche tramite le tubazioni che le collegano; per eventuali sversamenti sono presenti materiali assorbenti

N	BAT	Modalità di applicazione
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Il gestore ispeziona ed effettua regolarmente la manutenzione delle strutture e le attrezzature
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	L'allevamento dispone di una celle frigorifera per le carcasse
Gestione alimentare per la riduzione dell'azoto e fosforo escreto		
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili	<p>È adottata una alimentazione multifase con mangimi a ridotto contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N-equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili. Ai nuclei sono aggiunti quantitativi controllati di aminoacidi essenziali. Non sono utilizzati altri additivi per la riduzione dell'azoto escreto.</p> <p>Ai mangimi è additivata la fitasi per la riduzione del fosforo escreto.</p>
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione	
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	
3d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione	
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	
Uso efficiente dell'acqua		

N	BAT	Modalità di applicazione
5a	Registrazione del consumo idrico	È presente un contatore che per la registrazione del consumo idrico
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	Le perdite vengono individuate e riparate giornalmente
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Sono utilizzate attrezzature ad alta pressione per la pulizia dei locali
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Per l'abbeveraggio degli animali sono adottati succhiotti antispreco
Emissione dalle acque reflue		
6a, 6b	Ridurre la produzione acque reflue	Sono prodotti solo reflui dai servizi igienici, che sono depurati prima dello scarico. Le acque di lavaggio delle stalle sono raccolte e gestite insieme agli effluenti zootecnici.
7a, 7b	Ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue	Presso le aree scoperte non sono svolte attività e non sono stoccati materiali che possono causare la contaminazione delle acque meteoriche.
Uso efficiente dell'energia		
8a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza	La ventilazione è naturale con sistema automatico di regolazione dell'areazione mediante apertura delle finestrate laterali e del cupolino al colmo del tetto.
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Le stalle hanno pareti e coperture coibentate con materiale isolante.
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	
8d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Illuminazione naturale di giorno e con neon a supporto.
8h	Applicare la ventilazione naturale.	Adottata (<i>vedi punto 8a</i>)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

N	BAT	Modalità di applicazione
Prevenire o ridurre le emissioni sonore		
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	La valutazione previsionale di impatto acustico è stata svolta da tecnico abilitato mediante modello matematico, da cui risulta che l'attività svolta non determina livelli di immissioni sonore superiori ai limiti previsti dalla vigente normativa nelle aree prossime agli insediamenti abitativi più vicini (e conseguentemente anche all'interno degli ambienti abitativi).
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	Sono garantite adeguate distanze dai recettori
10b	Ubicazione attrezzature	I silos sono localizzati in modo da minimizzare le movimentazioni
10c	Misure operative	Non sono previste ordinariamente attività durante la notte.
10d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Il sistema di alimentazione, costituito da alimentatori passivi ad libitum, riduce lo stimolo pre-alimentare.
10e	Apparecchiature per il controllo del rumore	Non necessarie
10f	Procedure antirumore	Sono presenti alberi e arbusti lungo il perimetro del sito che fungono da barriera naturale.
Ridurre le emissioni di polveri		
11	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione.	Non è utilizzata lettiera. Il mangime viene distribuito ad libitum nelle mangiatoie dei box mediante un sistema di tubazioni a partire direttamente dai sili di stoccaggio.
Prevenire o ridurre le emissioni di odori		
12	Predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori.	Il gestore ha predisposto un piano di gestione dell'impatto odorigeno che tiene in considerazione la localizzazione dei recettori, la direzione dei venti dominanti e le caratteristiche impiantistiche e gestionali. <i>Si rimanda alle condizioni previste nella sezione 6 Emissioni in atmosfera</i>
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	L'allevamento è ubicato in una zona strettamente agricola, distante da aree residenziali urbane.

N	BAT	Modalità di applicazione
13b	Mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti Rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno.	I liquami sono rimossi frequentemente con sistema vacuum.
13e	Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio.	Le vasche di stoccaggio sono coperte e il rimescolamento del liquame è previsto solamente nel momento dell'utilizzo agronomico. <i>Si rimanda alle condizioni della sezione 6 Emissioni in atmosfera</i>
13g	Spandimento agronomico a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame.	Lo spandimento avviene con barra per la distribuzione dei liquami rasoterra a bande e interramento entro 4 ore
Riduzione delle emissioni in aria, nel suolo e in acqua dallo stoccaggio liquami		
16a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame	La nuova vasca è progettata con un rapporto superficie su volume minore di 0,2. Il rimescolamento dei liquami è effettuato solo prima del prelievo per la distribuzione in campo.
16b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.	La copertura è effettuata con materiale galleggiante o altri sistemi adeguati (<i>Si rimanda al capitolo 6, Emissioni in atmosfera</i>)
18a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Vasche realizzate in cemento armato
18b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Vasche dimensionate per stoccare gli effluenti per oltre 180 giorni.
18c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Le strutture di trasferimento sono a tenuta idraulica
18f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi	Si effettua l'ispezione visiva

N	BAT	Modalità di applicazione
Prevenire o ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento		
<i>La BAT 20 si intende applicata secondo le modalità, vincoli e divieti definiti dalla specifica normativa regionale (Regolamento 10/R/2007) per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.</i>		
20a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - le condizioni climatiche; - il drenaggio e l'irrigazione del campo; - la rotazione colturale; - le risorse idriche e zone idriche protette	
20b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;	2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).
20c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se: - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste	
20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che il carico dei liquami possa essere effettuato senza perdite	
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	
Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame.		

N	BAT	Modalità di applicazione
21b	Spandimento a bande a raso in strisce	Spandimento con barra rasoterra in bande e interrimento entro 4 ore
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile.	
Riduzione delle emissioni provenienti dall'intero processo		
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Le emissioni di ammoniaca sono state calcolate con il software BAT-Tool. La riduzione delle emissioni rispetto alle tecniche con maggiori emissioni è pari al 60%
Riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini		
30.a.1	Pavimento totalmente fessurato e sistema a depressione (vacuum) per la rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tecnica applicata in tutti i ricoveri. I liquami sono rimossi frequentemente con tubazioni che li convogliano alle vasche di stoccaggio.

Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione dell'installazione

BAT	Parametro		Livelli associati alle BAT	Valori installazione
3	Azoto escreto(*): kg N _{escreto} /posto animale/anno	Suini da 30 a 160 kg:	7,0 – 13,0	10,4
4	Fosforo escreto(*): kg P ₂ O ₅ _{escreto} / posto animale/anno	Suini da 30 a 160 kg	3,5 – 5,4	1,7
30	Emissioni di ammoniaca dai ricoveri (**): kg di NH ₃ /posto animale/anno	Suini da 30 a 160 kg	0,1 – 2,6	1,71

(*) I valori di azoto e fosforo escreto sono stati calcolati con il bilancio di massa.

(**) I valori di emissione di ammoniaca dell'installazione sono stati calcolati con il software BAT-Tool. Il dettaglio dei dati utilizzati per il calcolo è riportato nella sezione "Emissioni in atmosfera"

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Gli impianti, le attività e le emissioni in ambiente devono essere conformi a quanto riportato nel presente provvedimento. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso a tutte le parti dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza presso l'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d. tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile utilizzare strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e. gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f. i dati dei monitoraggi prescritti in autorizzazione devono essere registrati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'installazione;
5. Salvo i casi diversamente specificati, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate almeno per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
6. Tutti i punti finali di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
7. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.

8. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.
9. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione in acqua e in aria devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
10. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
11. Il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la data di cessazione definitiva delle attività. Entro i successivi 60 giorni deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.
12. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):
 - a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrate ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti;
 - c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
 - e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
 - f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
 - g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, come previsto nella successiva sezione sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee;
 - h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
2. In caso di modifica dell'installazione il gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 sul "Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne".
3. Il gestore deve informare la Città metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
4. Non è necessaria la comunicazione preventiva di modifiche che riguardano esclusivamente la sostituzione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere registrate e comunicate nel report ambientale annuale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione il gestore deve informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti e deve inoltre informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte
3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Stabulazione animali	Porcilaie A, B	Ammoniaca, metano, odori, polveri	BAT 30.a.1: Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) BAT 13: distanze adeguate tra azienda agricola e recettori sensibili; mantenere animali e superfici puliti e asciutti; allontanare frequentemente i liquami BAT 11: tecniche di distribuzione dell'alimentazione che riducono le polveri

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Stoccaggio effluenti zootecnici	Vasche liquami 1, 2	Ammoniaca, metano, odori	BAT 13 e 16: copertura vasche BAT16: riduzione del rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame BAT13: riduzione della velocità del vento nei pressi e al di sopra delle vasche (barriera arborata)
Distribuzione effluenti zootecnici	Campi agricoli	Ammoniaca, odori	BAT 13 e 21: distribuzione rasoterra a bande BAT 13 e 22: incorporazione dei liquami nel suolo in breve tempo
Attività e impianti connessi	Impianti per l'alimentazione degli animali	Polveri	Movimentazione del materiale polverulento con sistemi chiusi e utilizzo di silos di stoccaggio chiusi.

Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca, metano e protossido di azoto sono stati calcolati con il software BAT-Tool realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia nell'ambito del progetto Prep-Air. Nelle successive tabelle sono riportati i dati inseriti in input per il calcolo e i risultati ottenuti, confrontati con le emissioni di ammoniaca della situazione base di riferimento che non prevede tecniche di riduzione delle emissioni.

Le emissioni di polveri sono calcolate in base ai fattori di emissione disponibili in letteratura.

Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo

Categoria e numero di capi	Suino grasso da salumificio (31-160kg): 4256 capi
Tecnica di stabulazione	30.a.1 -PTF o PPF con vacuum system
Valori di azoto escreto	Suini all'ingrasso: 10,4 kg/capo/anno = 116 kg/t p.v./anno
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	100% dei liquami: copertura vasche con materiali leggeri alla rinfusa (BAT 16.b.3)
Distribuzione degli effluenti zootecnici (*)	100% dei liquami – distribuzione rasoterra a bande e incorporazione entro 4 ore

Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni

Emissione annua di ammoniaca NH₃(kg/anno)			
Fase di provenienza	Scenario di riferimento ¹ (senza tecniche di riduzione)	Situazione attuale (autorizzata)	
		Emissioni	Riduzione
Ricoveri	12784	7284	43%
Trattamento	-	-	
Stoccaggio	6989	2800	59,9
Distribuzione	14350	3562	75,2
Totale	34123	13646	60%

Altre emissioni – situazione attuale (autorizzata) (kg/anno)	
Metano CH ₄	38347
Protossido di azoto N ₂ O	872
Polveri PM10 (*)	809

(*) Per i suini da 30 kg a 160 kg, si è assunto il fattore di emissione medio di 0,190 kg/capo/anno utilizzato per l'inventario nazionale delle emissioni riportato in "Informative report 2020" pubblicato da ISPRA (<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/informative-inventory-report/view>).

Limiti di emissione

1. Le emissioni di ammoniaca della fase di stabulazione degli animali non devono superare i livelli associati alle BAT riportati nella Tabella 5.

Emissioni diffuse dalla stabulazione.

2. L'alimentazione degli animali deve essere adeguatamente bilanciata in modo che l'azoto escreto rispetti i valori associati alle BAT 3 riportati nella Tabella 5. Il gestore deve rendere disponibile, su richiesta dell'autorità competente ai controlli, tutte le informazioni sull'alimentazione necessarie a verificare il rispetto della presente condizione. Eventuali variazioni significative dei valori di azoto escreto devono essere opportunamente motivati nell'ambito del report ambientale.
3. Nella stabulazione degli animali devono essere evitate situazioni di imbrattamento persistente delle strutture e degli animali.

1 - Si riportano le condizioni dello scenario di riferimento rispetto al quale è calcolata la riduzione delle emissioni di ammoniaca:

- Valori di azoto escreto standard
- Stabulazione su pavimento fessurato con fossa profonda
- Nessun trattamento degli effluenti
- Stoccaggio effluenti in vasche scoperte
- Distribuzione effluenti a tutto campo senza interrimento

4. Le vasche sottofessurate dotate di sistema vacuum devono essere svuotate almeno ogni 10 giorni e possibilmente con frequenza maggiore nelle fasi finali del ciclo d'ingrasso.

Emissioni diffuse dagli stoccaggi.

5. Sulla superficie dei liquami nelle vasche di stoccaggio esterne deve essere garantita la presenza della copertura galleggiante con materiali alla rinfusa di adeguato spessore (almeno 12 cm) e uniformità. Il gestore deve monitorarne le caratteristiche e provvedere a integrare il materiale di copertura tutte le volte in cui sia necessario e comunque almeno una volta all'anno. La documentazione attestante le attività di manutenzione e ripristino della copertura devono essere registrate e conservate per almeno un anno.
6. Il gestore può adottare altre tecniche di copertura che garantiscono una riduzione delle emissioni di ammoniaca analoga o superiore sulla base dei fattori di emissione riportati nel BRef. L'adozione di soluzioni diverse da quella proposta e descritta nella domanda di autorizzazione deve essere precedentemente comunicata, illustrando i motivi della scelta e la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca attese. La copertura deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel BRef di settore.
7. Il gestore deve garantire la possibilità di verifica dello stato della copertura delle vasche da parte degli Enti di controllo, tenendo sempre disponibili presso il sito, qualora necessario, scale o pedane da cui permetterne l'osservazione in sicurezza.

Emissioni diffuse dalla distribuzione degli effluenti zootecnici.

8. La distribuzione in campo degli effluenti zootecnici deve essere svolta con la tecnica riportata in Tabella 6 o con una delle altre tecniche riportate nelle Conclusioni sulle BAT che garantisca efficienze di riduzione delle emissioni equivalenti o maggiori.
9. Nel caso di adozione di tecniche diverse da quella proposta, al momento del primo utilizzo deve essere trasmessa alla Città metropolitana di Torino e all'ARPA la documentazione relativa alle caratteristiche del mezzo o dell'attrezzatura utilizzata, e una descrizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di distribuzione.
10. Nel caso di tecniche di distribuzione che non prevedono l'interramento immediato, l'interramento deve comunque avvenire entro le 4 ore successive alla distribuzione. Tale termine può essere derogato fino a 12 ore nel caso in cui le condizioni non siano propizie ad un'incorporazione più rapida. Tali casi devono essere monitorati e sommariamente descritti nel report ambientale.

Emissioni di odori

11. Deve essere garantita l'adozione di tutte le tecniche di prevenzione e riduzione degli odori descritte in Tabella 6.

12. Il gestore deve raccogliere e registrare eventuali problematiche di origine olfattiva comunicate direttamente al lui o al Comune, con le modalità descritte nel protocollo di monitoraggio adottato.
13. In caso siano comprovati odori molesti, il gestore deve individuare la fonte dell'emissione odorigena molesta, analizzare le cause dell'emissione e definire e adottare le necessarie azioni correttive per eliminare gli odori;
14. Le procedure interne volte al contenimento degli eventi molesti segnalati devono essere periodicamente verificate e in caso di necessità riviste e migliorate.
15. Oltre a quanto riportato ai punti precedenti, che fanno parte delle procedure interne adottate dal gestore, nel caso siano anche attivate le procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla dgr n 13-4554/2017, il gestore deve fornire la collaborazione e le informazioni richieste dal tavolo di confronto tra gli Enti competenti.

Emissioni diffuse di polveri

16. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture.
17. I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime.
18. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi. Nel caso siano utilizzati sistemi di convogliamento pneumatico, l'aria di trasporto deve essere trattata in un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a secco prima dell'espulsione in atmosfera. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc.).

7. SCARICHI IDRICI E GESTIONE ACQUE METEORICHE

Tabella 9: Scarichi idrici presenti in installazione

Codice di scarico	TO17300015
Coordinate gps	44°48'48.5"N, 7°40'47.0"E
Provenienza:	Servizi igienici per il personale
Tipo di scarico	Scarico domestico discontinuo
Portata media	circa 50 litri/giorno (riferita all'uso da parte di 2 persone)
Sistemi di depurazione	Vasca degrassatrice (acque grigie); vasca Imhoff (acque nere) e successivo finissaggio in vasca chiarificatrice.
Recettore finale	Dispersione in strati superficiali del suolo con trincea disperdente

Tabella 10: Limiti allo scarico

Scarico	Limiti allo scarico
TO1751147	Le caratteristiche dello scarico e del sistema di trattamento e dispersione nel suolo devono rispettare quanto stabilito dall'allegato 5 alla d.c.m. 4/2/1977

Tabella 11: Gestione delle acque meteoriche

Superfici di provenienza delle acque meteoriche	Gestione
Piazzali pavimentati	La superficie libera da costruzioni è per oltre 1/3 permeabile. Le acque delle superfici impermeabilizzate sono convogliate al fosso colatore interno al sito aziendale, del quale non sono stati individuati soggetti terzi gestori. Ad eccezione della piazzola di disinfezione mezzi, sulle altre superfici scoperte non è effettuato lo stoccaggio di rifiuti o materiali pericolosi e non sono svolte attività che possano produrre reflui, e non risultano quindi possibili contaminazione delle acque meteoriche.
Piazzola disinfezione mezzi	Le acque ricadenti sulla piazzola di disinfezione e lavaggio mezzi verranno raccolte in un apposito pozzetto a tenuta stagna e smaltite tramite ditta specializzata.

Condizioni per lo scarico di reflui domestici

1. Lo scarico deve rispettare le caratteristiche e i limiti riportati nelle precedenti Tabella 9 e Tabella 10. Si richiama il rispetto della distanza minima di 10 m del sistema di trattamento dei reflui da manufatti o condotte idropotabili e della distanza minima di 30 m della trincea disperdente da manufatti o condotte idropotabili e lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate ecc. che possano ostacolare il passaggio dell'aria, anteponendo idoneo sifone di cacciata.
2. Lo scarico finale non deve essere diluito con acque prelevate allo scopo.
3. Il sistema di depurazione dei reflui deve essere sottoposto a idonea periodica manutenzione al fine di garantirne il costante ed efficiente funzionamento.
4. Deve essere svolta una manutenzione almeno annuale della condotta disperdente, assicurando il mantenimento di adeguato drenaggio del terreno.
5. Deve essere conservata la documentazione attestante lo smaltimento dei fanghi di depurazione.

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

6. Le acque meteoriche potenzialmente contaminate provenienti dalla piazzola di disinfezione dei mezzi devono essere raccolte e smaltite come rifiuti.
7. Le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza l'uso di acqua.
8. Dopo ciascuna operazione di carico e scarico degli animali e di movimentazione dei liquami devono essere tempestivamente pulite le aree esterne interessata da eventuali sporcamenti.
9. Le operazioni di caricamento del carrobotte utilizzato per la distribuzione degli effluenti zootecnici deve essere svolta sui piazzali pavimentati.

8. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Tabella 12: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Raccolta, trasferimento con tubazioni e stoccaggio dei liquami	Perdite e sversamenti di liquami	BAT 2c: piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti BAT 18: adeguata progettazione e realizzazione dei manufatti utilizzati e verifica dell'integrità strutturale delle vasche

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici	Azoto, fosforo e agenti patogeni	BAT 20: corretta gestione delle operazioni di distribuzione valutando e monitorando le condizioni del suolo, il piano colturale, i vincoli territoriali..., le corrette condizioni di funzionamento dei mezzi di distribuzione, evitando perdite. Rispetto dei vincoli e divieti definiti dal Regolamento regionale 10R/2007
Stoccaggio e utilizzo di sostanze pericolose	Perdite e sversamenti di sostanze pericolose	- BAT 2c: piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti - Stoccaggio in locali chiusi e con pavimentazione impermeabile e resistente.

Gestione degli effluenti zootecnici

1. I terreni su cui è effettuato l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici liquidi devono essere ubicati a distanza non superiore a 15 km dall'allevamento.
2. In caso di cessioni o acquisizioni degli effluenti zootecnici a o da soggetti terzi, devono essere registrate le informazioni riportate nel successivo schema esemplificativo.
3. Il registro delle cessioni e acquisizioni deve essere tenuto presso l'installazione, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

Tabella 13: Schema di registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

AZIENDA:		SEDE OPERATIVA:			
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Sostanze pericolose

4. Lo stoccaggio e l'utilizzo delle sostanze pericolose deve essere svolto con le modalità descritte dal gestore, evitando ogni rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.
5. Con adeguata frequenza e comunque dopo ogni evento potenzialmente pericoloso (eventi meteorici di forte intensità, urti, incidenti) devono essere verificati visivamente la presenza di danni dei luoghi e contenitori di deposito delle sostanze pericolose. Eventuali difformità e criticità devono essere immediatamente sanate.
6. Eventuali incidenti che possano causare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee devono essere comunicati e gestiti con le modalità descritte nella sezione 5 del presente allegato.
7. In caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del d.lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

9. EMISSIONI SONORE

Tabella 14: Quadro delle emissioni sonore

Provenienza	Fonti di rumore	Tecniche di prevenzione
Porcilaie e impianti connessi	Grugniti dei suini Impianti di ventilazione e alimentazione Passaggio, movimentazione mezzi agricoli	BAT 10: Distanza adeguate fra l'allevamento e i recettori sensibili, allevamento in ambiente confinato, barriera naturale

1. L'installazione deve rispettare i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa, stabiliti dal d.p.c.m. 14/11/1997 per la classe acustica della zona dove l'installazione è ubicata risultante dal piano di classificazione acustica comunale.
2. La comunicazione di una modifica dell'installazione che può influire sui livelli di rumore deve essere accompagnata dalla valutazione previsionale di impatto acustico.

10. GESTIONE DEI RIFIUTI

Tipologie di rifiuti prodotti (*)	Modalità di gestione
Imballaggi in plastica contenenti residui di sostanze pericolose e rifiuti dei trattamenti veterinari.	Stoccati in appositi fusti e cassonetti posizionati in un locale apposito e gestiti in regime di deposito temporaneo
Fanghi della depurazione reflui domestici	Stoccati nella vasca di depurazione e smaltiti con frequenza minima una volta all'anno
Acque reflue derivanti dalla postazione di disinfezione dei mezzi in ingresso.	Raccolte in un piccolo pozzetto vicino alla postazione di disinfezione.

(*) I rifiuti riportati sono quelli che possono essere prodotti normalmente. È possibile occasionalmente la produzione anche di altre tipologie di rifiuti.

Si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. I rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere presente una cartellonistica per contrassegnare le aree destinate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.
4. I fanghi di depurazione dei reflui domestici e i reflui provenienti dalla postazione di disinfezione automezzi devono essere smaltiti almeno una volta all'anno.

11. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

1. Il gestore deve monitorare le emissioni e i parametri di processo applicando le conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi n. 24, 25, 27 e 29, con la frequenza e i metodi specificati in Tabella 15.
2. I consumi idrici ed elettrici devono essere misurati con contatori non azzerabili e registrati annotando le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.

3. I dati relativi alla produzione e gestione degli effluenti zootecnici devono essere coerenti con quelli presenti nel fascicolo aziendale e con quelli comunicati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10R del 2007 tramite il portale telematico appositamente predisposto.

Tabella 15: Piano di monitoraggio ambientale

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascuna stalla	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento	Annuale
Emissioni nell'aria di ammoniaca, distinto per ciascuna stalla e per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici)	Annuale
Emissioni di polveri	Annuale solo nei casi siano svolte attività che comportano emissioni significative di polveri
Emissioni di odori	Come da protocollo proposto dal gestore (cfr. capitolo 6 Emissioni in atmosfera)
Registrazione consumo idrico	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Consumo di energia elettrica	Annuale
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	Annuale
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Annuale

Tabella 16: Metodi di monitoraggio

Parametro	Metodo di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento (*)	BAT 24a: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali
	BAT 24b: Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo
Emissioni nell'aria di ammoniaca (*)	BAT 25a: Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento
	BAT 25b: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	BAT 25c: Stima mediante fattori di emissione
Emissioni di polveri (*)	BAT 27a: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	BAT 27b: Stima mediante fattori di emissione
Emissioni di odori	BAT 26: applicata come da protocollo proposto dal gestore (cfr. capitolo 6 Emissioni in atmosfera)
Consumo idrico	BAT 29a: Misura mediante contatore e registrazione delle letture
Consumo energetico dell'allevamento	BAT 29b: Misura mediante contatore e registrazione delle letture
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	BAT 29c: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture.
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascuna stalla	BAT 29d: Registrazione

Parametro	Metodo di monitoraggio
Consumo di mangime	BAT 29e: Registrazione mediante fatture o registri esistenti
Produzione di effluenti zootecnici	Con le modalità stabilite dal Regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Devono essere registrate le tecniche adottate per la distribuzione in campo degli effluenti zootecnici in termini di percentuale di utilizzo di ciascuna tecnica e il numero di volte in cui si è potuto effettuare l'interramento entro le 4 ore, descrivendone sinteticamente i motivi.

(*) Le tecniche descritte sono alternative

12. REPORT AMBIENTALE

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il report (resoconto) delle informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nel presente provvedimento riferite all'anno precedente e riassunte nella Tabella 17, redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con d.m. ambiente del 31/01/2005.
2. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
 - a. riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - b. tutela della proprietà intellettuale;
 - c. pubblica sicurezza o difesa nazionale.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

Tabella 17: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio di Tabella 15	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. A tale scopo si deve fare riferimento allo schema della successiva tabella. Per la presentazione dei risultati del monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportati in Tabella 18 e in Tabella 19.
Verifica dell'assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 18: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento

Stalla	Data di inizio e fine ciclo	Inizio ciclo		Fine ciclo		Capi morti
		Capi accasati	Peso	Capi in uscita	Peso	

Tabella 19: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione

	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo n	Anno
A Numero di animali mediamente presenti (*)				
B Consumo di mangimi				
C Consumo di acqua				
D Consumo di energia elettrica	<i>non obbligatorio</i>			
E Consumo di gasolio	<i>non obbligatorio</i>			
F Consumo di mangime per capo	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>
G Consumo di acqua per capo	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>
H Consumo di energia elettrica per capo	<i>non obbligatorio</i>			<i>D/A</i>
I Consumo di gasolio per capo	<i>non obbligatorio</i>			<i>E/A</i>
L Azoto escreto per capo	<i>solo media annuale</i>			
M Fosforo escreto per capo	<i>solo media annuale</i>			
N Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento	<i>solo media annuale</i>			
O Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	<i>solo media annuale</i>			
P Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	<i>solo media annuale</i>			<i>O/A</i>
Q Emissioni di polvere	<i>non obbligatorio</i>			<i>Eventuale</i>

(*) Il numero di capi allevati deve essere mediato sui giorni di presenza durante l'anno, con le stesse modalità di calcolo previste dal Regolamento 10/R/2007.

13. INIZIO ATTIVITÀ

1. Il gestore deve comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'ARPA e al Comune sede dell'installazione la data di inizio del primo ciclo di allevamento.
2. Il primo report ambientale deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'inizio dell'attività.

Si richiamano inoltre le seguenti condizioni stabilite nel giudizio di compatibilità ambientale relative alla fase di messa in esercizio dell'attività.

3. Prima dell'avvio all'allevamento deve essere svolta una verifica delle superfici dei terreni effettivamente disponibili all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici al netto delle fasce di rispetto e degli altri vincoli individuati dal Regolamento 10/R/2007. A seguito della verifica, in caso di necessità, deve essere aggiornato il fascicolo aziendale con i nuovi terreni reperiti. Gli esiti della verifica devono essere trasmessi

insieme alla comunicazione di inizio attività di cui al punto 1. L'aggiornamento dei terreni a fascicolo deve essere effettuato con le modalità e tempistiche disciplinate dal Regolamento 10/R/2007.

4. Entro un anno dalla prima comunicazione di inizio dell'esercizio di cui al punto 1, deve essere svolta, da parte di tecnico abilitato, la misura delle immissioni sonore per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia. La relazione con gli esiti delle misurazioni deve essere trasmessa entro i successivi 60 giorni.

14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli adempimenti che devono essere comunicati, i termini e i destinatari delle comunicazioni. Sono fatti salvi i termini degli adempimenti stabiliti dalle norme di settore, dai regolamenti, dai canoni e contratti di fornitura delle utenze.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

Tabella 20: Riepilogo scadenze

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data di inizio attività	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Comunicazione preventiva
Verifica superfici dei terreni per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici ed eventuale aggiornamento	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Insieme alla comunicazione di inizio attività
Misurazione dei livelli sonori dell'installazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Entro 1 anno dalla comunicazione di inizio allevamento. I risultati devono essere trasmessi entro i successivi 60 giorni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del report ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni. Primo report entro il 30 aprile dell'anno successivo all'avvio dell'attività.
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	- ISPRA - Città metropolitana di Torino	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 21: Comunicazioni relative a modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Inizio nuova attività/messa in esercizio nuovi impianti	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Con almeno 10 giorni di anticipo
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Almeno 60 giorni prima della modifica
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana - ARPA 	Comunicazione preventiva
Comunicazione della data di dismissione degli impianti non più utilizzati.	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana - ARPA 	Comunicazione preventiva
Comunicazione di cessazione dell'attività e presentazione del piano di dismissione del sito	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune 	Al momento della cessazione definitiva dell'attività
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-oc- ties del d.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione